


# **Il Cloud come modalità di trasferimento internazionale dei dati personali: criticità tecniche, legali e organizzative e soluzioni pratiche alla luce del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali 679/2016**

**E-Privacy 2017 – I dati perduti. Processo al cloud  
Venezia, 13 Ottobre 2017**

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno**  
**adelninno@luiss.it**  
**adelninno@tonucci.com**  
**www.alessandrodelninno.it**



**L'AMBITO DI APPLICABILITA' TERRITORIALE DEL  
REGOLAMENTO 679/2016 UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI  
PERSONALI**

# I TRATTAMENTI TRANSNAZIONALI: L'AMBITO DI APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO GENERALE UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI


Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali si applica:

1. al trattamento di dati personali nel contesto delle attività di uno stabilimento di un Titolare o di un Responsabile nell'Unione, **indipendentemente dal fatto che il trattamento abbia luogo o meno nella UE;**
2. 2) al trattamento di dati personali effettuato **da titolari non stabiliti nell'Unione Europea** se il trattamento ha ad oggetto dati personali di **interessati che si trovano nella UE** e riguarda (1) **l'offerta di beni o servizi (anche non a pagamento) ai suddetti interessati** (2) **il monitoraggio** del loro comportamento nel territorio dell'Unione Europea.

## I TRATTAMENTI TRANSNAZIONALI: L'AMBITO DI APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO GENERALE UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

3. al trattamento di dati personali svolto da un Titolare **che non ha sede nell'Unione Europea**, ma in un luogo ove comunque trovi applicazione la legge nazionale di uno Stato Membro in forza delle norme internazionali di diritto pubblico.

**Ricorrendo tali presupposti qualsiasi ente/azienda mondiale, anche non avente sede nella UE sarà soggetta al Regolamento**

A person in a dark suit is holding a white envelope. The background is dark, and the lighting highlights the person's hands and the envelope. The text is overlaid in the center of the image.

**LE REGOLE SUL TRASFERIMENTO EXTRA UE DEI DATI PERSONALI: GLI ARTICOLI 44-50 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

# TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: IL QUADRO NORMATIVO

## Artt. 44 - 50 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati

*Considerando n. (6) - La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. .... La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e facilita ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, dovendosi in tale prospettiva garantire un elevato livello di protezione dei dati personali.*

# TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: IL QUADRO NORMATIVO

## Il principio fondamentale sui flussi transfrontalieri dei dati

I flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione e organizzazioni internazionali **sono necessari per l'espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale**. L'aumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. Quando **i dati personali sono trasferiti dall'Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali**, il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell'Unione non può essere compromesso, **anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso un'altra organizzazione internazionale**. Il trasferimento può aver luogo soltanto se il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rispettano le condizioni stabilite dal Regolamento in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

# TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA

## Trasferimenti consentiti.

Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un paese terzo extra-UE o un'organizzazione internazionale è ammesso nei seguenti casi:

- 1. Decisioni di adeguatezza**
- 2. Clausole contrattuali standard**
- 3. BCR - Binding Corporate Rules;**
- 4. Disposizioni di accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati (Considerando 101)**
- 5. Disposizioni di accordi internazionali che implicano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi da Stati membri, purché tali accordi non incidano sul Regolamento o su qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione e includano un adeguato livello di protezione per i diritti fondamentali degli interessati**

# TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA

## Trasferimenti consentiti.

6. Esistenza di codici di condotta (art. 40 del Regolamento);
7. Esistenza di certificazioni specifiche (art. 42 del Regolamento)
8. Ulteriori linee guida, raccomandazioni e migliori prassi come pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali (artt. 68 e 70 del Regolamento);
9. Casi specifici previsti dall'art. 49 del Regolamento (es: consenso dell'interessato, adempimento di contratti, interessi pubblici, etc).

# TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA

## DECISIONI DI ADEGUATEZZA (ART 45 DEL REGOLAMENTO).

Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale (definita dall'art. 4 del Regolamento quale *“un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati”*) è ammesso se la Commissione ha deciso – mediante il c.d. *“atto di esecuzione”* - che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (l'atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, **almeno ogni quattro anni**, che tenga conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale).

**In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.**

Di seguito sono riportate le decisioni della Commissione sinora pubblicate in materia di adeguatezza di Paesi terzi.

# TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA

## Decisioni di adeguatezza (art 45 del Regolamento).

Andorra - Argentina - Australia – PNR – Canada - Faer Oer - Guernsey - Isola di Man – Israele – Jersey - Nuova Zelanda - Svizzera – Uruguay - USA – PN.

Una decisione di adeguatezza **eventualmente revocata** dalla Commissione **lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali** verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione **in base agli altri presupposti**.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito web una **blacklist dei paesi terzi**, dei territori e settori specifici all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali **per i quali ha deciso che è o non è più garantito un livello di protezione adeguato**.

# TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA

## Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (Art. 46).

In mancanza di una decisione di adeguatezza il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale **solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.**

Possono costituire garanzie adeguate **senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di controllo:**

# TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA

## Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (Art. 46).

- a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;
- b) le norme vincolanti d'impresa;**
- c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione (***data transfer agreement*** – **clausole contrattuali standard**);
- d) le **clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo** e approvate dalla Commissione;
- e) un **codice di condotta** approvato a norma dell'articolo 40 del Regolamento, unitamente all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati;
- f) un **meccanismo di certificazione** approvato a norma dell'articolo 42, unitamente all'impegno vincolante ed esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

# TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA

## Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (Art. 46).

Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall'autorità di controllo in base all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima autorità di controllo.

Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una decisione della Commissione adottata conformemente all'articolo 46 del Regolamento.

## TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD.

1. Decisione Commissione 5 febbraio 2010, clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento in paesi terzi,
2. Decisione della Commissione del 27 dicembre 2004 per l'introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a paesi terzi
3. Decisione della Commissione 5 giugno 2001, clausole contrattuali tipo per trasferimento dati a carattere personale verso paesi terzi
4. Decisione della Commissione, clausole contrattuali tipo per trasferimento dati personali a responsabili del trattamento residenti in paesi terzi.

# TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA

## NORME VINCOLANTI DI IMPRESA - BINDING CORPORATE RULES.

Si tratta di uno strumento volto a consentire il trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi terzi (extra-UE) **tra società facenti parti dello stesso gruppo d'impresa.**

L'art. 4 del Regolamento definisce le «norme vincolanti d'impresa» come *“le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune”.*

# TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA

## BINDING CORPORATE RULES.

Si concretizzano in **un documento** contenente una serie di clausole (rules) che fissano i principi vincolanti (binding) al cui rispetto sono tenute tutte le società appartenenti ad uno stesso gruppo (corporate).

Le Bcr costituiscono un meccanismo in grado di semplificare gli oneri amministrativi a carico delle società di carattere multinazionale con riferimento ai flussi intra-gruppo di dati personali.

Il rilascio di un'autorizzazione al trasferimento di dati personali tramite Bcr consente alle filiali della multinazionale che ne abbia fatto richiesta, anche se stabilite in diversi Paesi, di trasferire, all'interno del gruppo d'impresa, i dati personali oggetto delle Bcr, senza ulteriori adempimenti.

# TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA

## BINDING CORPORATE RULES.

L'autorità di controllo competente (il Garante privacy) approva le norme vincolanti d'impresa a condizione che queste:

1. siano **giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese** che svolgono un'attività economica comune, compresi i loro dipendenti;
2. conferiscano **espressamente agli interessati diritti azionabili** in relazione al trattamento dei loro dati personali; e
3. soddisfino una serie di stringenti requisiti predeterminati.

# TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA LE DEROGHE IN SPECIFICHE SITUAZIONI (Art. 49 del Regolamento).

In **manca**za di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate o delle **norme vincolanti d'impresa**, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:

1. **l'interessato ha esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto**, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;
2. **il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto** concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;

## **TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA LE DEROGHE IN SPECIFICHE SITUAZIONI (Art. 49 del Regolamento).**


- 3. il trasferimento è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;**
- 4. il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;**
- 5. il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;**
- 6. il trasferimento è necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;**

## TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA LE DEROGHE IN SPECIFICHE SITUAZIONI (Art. 49 del Regolamento).

7. il trasferimento è effettuato a partire **da un registro** che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, **mira a fornire informazioni al pubblico** e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

## **TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UNIONE EUROPEA LE DEROGHE IN SPECIFICHE SITUAZIONI (Art. 49 del Regolamento).**

Se non è possibile basare il trasferimento su **una decisione di adeguatezza o sulle garanzie adeguate sulle norme vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni è applicabile**, il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso **soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali.** Il titolare del trattamento deve informare del trasferimento l'autorità di controllo. In aggiunta, nella informativa privacy deve informare l'interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.

A close-up photograph of a person's hands holding a white envelope. The person is wearing a dark suit jacket and a watch on their left wrist. The background is dark and out of focus, with some vertical light streaks. The overall mood is professional and serious.

## ADEMPIMENTI PRATICI PER TITOLARI CHE TRASFERISCONO DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA

# TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI E ADEMPIMENTI PRATICI

## OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRIVACY RAFFORZATI

Il titolare del trattamento **deve specificatamente menzionare nella informativa privacy** ai sensi degli articoli 13 o 14 del Regolamento la sua intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti in base alle norme vincolanti di impresa o in base ad un data transfer agreement, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

# TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI E ADEMPIMENTI PRATICI

## SPECIFICHE ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

**Il contratto o altro atto giuridico deve prevedere, in materia di trasferimento extra UE dei dati personali, che il responsabile del trattamento sia vincolato a istruzioni specifiche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.**

# TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI E ADEMPIMENTI PRATICI

## REGISTRO GENERALE DEI TRATTAMENTI

Ogni titolare del trattamento tiene un **Registro delle attività di trattamento** svolte sotto la propria responsabilità (l'obbligo di tenuta del registro dei trattamenti non si applica alle imprese con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di dati sensibili o i dati personali relativi a condanne penali e a reati).

Tale registro deve contenere anche: (a) una descrizione delle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; (b) la elencazione dei trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti che hanno un contratto da eseguire come presupposto di liceità la relativa documentazione delle garanzie adeguate.

# TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI E ADEMPIMENTI PRATICI

## TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI DEI LAVORATORI

L'art. 88 del Regolamento prevede che gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro.

Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, **il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune** e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate entro 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

A close-up photograph of a person's hands holding a white envelope. The person is wearing a dark suit jacket and a watch on their left wrist. The background is dark and out of focus, with some vertical light streaks. The overall mood is serious and professional.

## SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

# TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI

## SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 83 del Regolamento)

La violazione delle disposizioni sui trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49 è **soggetta alle più gravi sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.**

# TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI

## Codice della privacy - Art. 167 Trattamento illecito di dati personali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione della norma che vieta il trasferimento dei dati all'estero verso Paesi terzi che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali, è punito, se dal fatto deriva nocumento, **con la reclusione da uno a tre anni.**

**Il Regolamento UE (Considerando 149) prevede in merito alle sanzioni penali che sono gli Stati membri a dover stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del Regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del Regolamento.** Tali sanzioni penali possono altresì **autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni.** Tuttavia, l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni amministrative non dovrà essere in contrasto con il principio del *ne bis in idem* quale interpretato dalla Corte di giustizia.

A person in a dark suit is holding a white envelope. The background is dark, and the lighting highlights the person's hands and the envelope. The text is overlaid in the center of the image.

# TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO CONTRATTI DI CLOUD SERVICE: SOLUZIONI PRATICHE

# SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

## Le principali criticità

Principale criticità che connota i servizi cloud (così come altri fenomeni quali il *crowdsourcing* e i *big data*) è il naturale ambito di erogazione degli stessi che – soprattutto nel caso di *public cloud* - **prescinde dal territorio in cui è stabilito il *provider* per assumere dimensioni globali** sia per ragioni tecniche che per ragioni economiche. In questo contesto si palesa come la possibilità di operare in mercati transnazionali richiede la **necessaria definizione di regole normative comuni applicabili a tutti gli utenti**, non essendo ipotizzabile che i provider sopportino i costi per approntare diverse condizioni a seconda della nazionalità dell'utente e del quadro giuridico locale applicabile.

# SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

## Le principali criticità

*Il cloud computing si basa per lo più sulla completa mancanza di un'ubicazione stabile dei dati all'interno della rete del fornitore cloud. I dati possono trovarsi in un centro di trattamento alle 2 del pomeriggio e dall'altra parte del mondo alle 4 del pomeriggio. Il cliente cloud quindi è raramente nella posizione di sapere in tempo reale dove si trovano, dove sono archiviati o dove sono trasferiti i dati. In un simile contesto, gli strumenti giuridici tradizionali che fungono da quadro di riferimento per la regolamentazione dei trasferimenti di dati verso paesi terzi extra-UE che non forniscono una tutela adeguata, presentano delle limitazioni (Parere del WP 1° Luglio 2012 n. 5 sul Cloud Computing).*

# SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

## Alcune “risposte” normative

**Risoluzione sul Cloud Computing di Punta del Este – 26 Ottobre 2012.**

Raccomandazione ai Legislatori internazionali di garantire l'adeguatezza e l'interoperabilità dei quadri normativi di riferimento per facilitare il trasferimento *cross-border* dei dati a livello internazionale, **anche considerando la previsione di norme di salvaguardia ad hoc nell'era del Cloud Computing.**

# SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

## *La European Cloud Computing Strategy della Commissione UE.*

La c.d. European Cloud Computing Strategy della Commissione UE prevede tre fattori chiave:

### **Safe and Fair Contract Terms and Conditions**

Con lo scopo di sviluppare model contracts e clausole specifiche per il cloud onde risolvere le criticità pratiche (che depotenziano la fiducia dei consumatori verso questa tipologia di servizi) rappresentate da questioni quali: preservare i dati dopo la conclusione del contratto, garantire la disponibilità e l'integrità dei dati, individuare la localizzazione dei dati e regolare il trasferimento, regolare la proprietà dei dati, specificare le regole sul la responsabilità diretta e indiretta dei cloud providers in caso di modifiche/cambi del servizio e in caso di subcontratto.

# SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

*La European Cloud Computing Strategy della Commissione UE.*

## **Cutting through the jungle of Standards**

Semplificare la giungla di standard tecnici onde garantire ai servizi cloud interoperabilità, portabilità dei dati e reversibilità. La Commissione ha lavorato con l'ENISA e con l'Industria introducendo alla fine del 2014 meccanismi di certificazione su base volontaria

## **Establishing a European Cloud Partnership**

La European Cloud Partnership (ECP) riunisce l'industria e il settore pubblico per stabilire requisiti condivisi atti a garantire la trasparenza dei servizi cloud.

# SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

## *Protezione dei dati Personali - Codice di Condotta per Cloud Service Providers - 22 Giugno 2016. Linee Guida sugli SLA di cloud computing*

Il C-SIG (Cloud Select Industry Group) ha rilasciato:

1. un [codice di buona condotta](#) con adesione dei CSP europei su base volontaristica (coperto altresì dalla *Opinion 02/2015 on C-SIG Code of Conduct on Cloud Computing* del WP) che all'articolo 5 contiene le norme di autoregolamentazione in materia di trasferimento dei dati dei clienti;
2. delle [linee guida sulla standardizzazione dei Service Level Agreement \(C-SIG SLA\)](#) per il cloud computing tra CSP e clienti. La consultazione pubblica si è chiusa il 6 Gennaio 2016 e i risultati sono stati pubblicati ad aprile 2016.

# SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

## *Il Codice di condotta del CISPE (Cloud Infrastructure Service Provider in Europe) sul cloud computing del 26 Settembre 2016*

Il 26 settembre 2016 il CISPE (*Cloud Infrastructure Service Provider in Europe*), una coalizione di aziende europee di servizi cloud, ha presentato il Codice di Condotta per la protezione dei dati nella nuvola. In particolare il codice disciplina il comportamento dei fornitori di servizi cloud di tipo IaaS (Infrastructure as a Service) laddove i cloud provider ricoprono il ruolo di responsabili del trattamento dei dati personali.

Il Codice anticipa in parte l'applicazione dei dettami previsti dal nuovo Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e, infatti, il fornitore di servizi cloud dovrà trattare i dati dei clienti in base alle istruzioni da questi impartite.

# SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

## *Il Codice di condotta del CISPE (Cloud Infrastructure Service Provider in Europe) sul cloud computing del 26 Settembre 2016*

Vengono disciplinati nel dettaglio e nel rispetto del GDPR anche gli aspetti inerenti il trasferimento dei dati personali verso i paesi terzi, la possibilità di un sub-trattamento di dati da parte di ulteriori soggetti sub-responsabili del trattamento: il cloud provider (responsabile del trattamento) non può nominare a sua volta un altro soggetto (a sua volta responsabile del trattamento) senza un'autorizzazione scritta del titolare del trattamento (ovvero il cliente cloud).

Tale autorizzazione generale viene data negli accordi di servizio in cui sono specificati i casi e le condizioni in cui il cloud provider può coinvolgere nel trattamento un terzo soggetto.

# SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

## *Il Codice di condotta del CISPE (Cloud Infrastructure Service Provider in Europe) sul cloud computing del 26 Settembre 2016*

Il Codice vieta poi ai cloud provider di effettuare il cosiddetto "*data mining*" ovvero quel processo che permette di estrarre, da grandi quantità di dati, tutta una serie di informazioni "nascoste" per poi poterle utilizzare ai fini di marketing o pubblicità. Le informazioni non possono assolutamente essere vendute a terzi né utilizzate per altri scopi personali.

L'obiettivo che si prefigge il CISPE è quello di fare in modo che i clienti dei cloud provider abbiano realmente il pieno controllo sui propri dati personali, non solo sapendo con precisione dove questi sono fisicamente trattati e salvati, ma anche potendo far valere effettivamente i propri diritti e le proprie ragioni, anche da un punto di vista contrattuale.

# SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

## Parere del WP 1° Luglio 2012 n. 5 sul Cloud Computing – Paragrafo 3.5 – Trasferimenti internazionali.

Gli accertamenti di adeguatezza hanno un ambito di applicazione geografica limitata **e quindi non coprono tutti i trasferimenti all'interno del cloud.**

I trasferimenti verso organizzazioni non-UE che pure aderiscano ai principi UE di protezione della privacy attraverso meccanismi di autocertificazione **può non costituire una sufficiente base giuridica in assenza di una solida applicazione dei principi di protezione dei dati nello specifico contesto del sistema cloud.**

# SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

## Parere del WP 1° Luglio 2012 n. 5 sul Cloud Computing – Paragrafo 3.5 – Trasferimenti internazionali.

Il Gruppo di lavoro ritiene che:

1. le società che esportano dati non dovrebbero semplicemente basarsi sulla dichiarazione dell'importatore dei dati in merito ad eventuali certificazioni;
2. dovrebbero ottenere le prove dell'esistenza delle autocertificazioni e richiedere che venga dimostrata l'osservanza dei relativi principi;
3. il cliente cloud deve poter verificare se i contratti tipo offerti dai fornitori cloud siano conformi ai requisiti nazionali concernenti le clausole contrattuali sul trattamento dei dati;

## SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

### Parere del WP 1° Luglio 2012 n. 5 sul Cloud Computing – Paragrafo 3.5 – Trasferimenti internazionali.

4. contratti dovrebbero prevedere che nel contratto sia **definito il sub-trattamento**, con la relative ubicazioni e i dati dei sub-responsabili,, nonché la tracciabilità dei dati;

5. gli strumenti da utilizzarsi in aggiunta ai meccanismi di autocertificazione **sono le clausole contrattuali tipo o le norme vincolanti d'impresa (BCR)**, soprattutto per alcuni aspetti del trattamento che non sono coperti dai meccanismi di autocertificazione, che di per se stessi non possano garantire all'esportatore dei dati gli strumenti necessari per assicurare che il fornitore di servizi cloud abbia applicato adeguate misure di sicurezza, come richiesto dalle legislazioni nazionali.

## SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

### Parere del WP 1° Luglio 2012 n. 5 sul Cloud Computing – Paragrafo 3.5 – Trasferimenti internazionali.

In termini di sicurezza dei dati, il cloud computing comporta numerosi rischi specifici, quali la perdita di governance, l'insicurezza o incompletezza della cancellazione dei dati, piste di controllo (audit trail) insufficienti o carenze nell'isolamento, che non sono affrontati in misura sufficiente. **Occorre quindi prevedere garanzie aggiuntive per la sicurezza dei dati, ad esempio integrando competenze e risorse di terzi che siano in grado di valutare l'adeguatezza dei fornitori cloud con diversi sistemi di controllo, standardizzazione e certificazione.**

# SERVIZI CLOUD E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

## Comunicazione della Commissione UE "Costruire un'economia dei dati europea" del 10.1.2017

*In generale, i dati possono essere personali o non personali. Ad esempio, i dati generati da sensori di temperatura domestici possono essere di natura personale se riferiti a una persona vivente, mentre quelli sull'umidità del suolo sono non personali. I dati personali possono essere trasformati in dati non personali mediante anonimizzazione.*

*Un filo comune fra il tema del libero flusso dei dati e le nuove problematiche di accesso e trasmissione dei dati sta nel fatto che le imprese e i soggetti dell'economia dei dati tratteranno dati sia personali sia non personali e che i flussi e gli insiemi di dati conterranno abitualmente entrambi i tipi. Le misure programmatiche devono tenere conto di questa realtà economica e del quadro giuridico sulla protezione dei dati personali, nel rispetto dei diritti fondamentali degli individui.*



**Grazie per l'attenzione!**

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno**

**[www.alessandrodelninno.it](http://www.alessandrodelninno.it)**

**[adelninno@luiss.it](mailto:adelninno@luiss.it)**

**[adelninno@tonucci.com](mailto:adelninno@tonucci.com)**